


ALLEGATO 13
Contratti di Locazione

LOTTO 1

Località Locogrande, Via Locogrande n.61 – Trapani
(Trapani p.lla 155, p.lla 43, p.lla 121, p.lla 848)



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura il [REDACTED]
19/06/1978, residente in Trapani, nella [REDACTED]

con sede in Trapani, in seguito chiamato **LOCATORE**

CONCEDE IN LOCAZIONE

[REDACTED]
[REDACTED] qui rappresentata dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione sig. [REDACTED] domiciliato per la
carica presso la sede legale della società, in seguito chiamata
CONDUTTORE,

n. una unità immobiliare sita in Trapani nella contrada Locogrande,
nella via Locogrande n. 61, iscritte in catasto dei Fabbricati di Trapani
al foglio di mappa n. 103 p.lla 155, piano terra e primo, con annessi
spezzoni di terreno iscritti al Catasto dei Terreni del Comune di Trapani
al foglio 103, part.lle 43 - 121 e 848, ai seguenti patti e condizioni.

art.1) Si conviene tra le parti che la suddetta unità immobiliare verrà
destinata ad uso di civile abitazione per locazioni temporane per
uso turistico.

art.2) La locazione avrà la durata di anni 6 dal giorno 17/07/2008 al
16/07/2014 e si intenderà rinnovato per altri 6 (sei) anni se
nessuna delle parti comunicherà all'altra disdetta almeno 6 (sei)
mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.



art.3) Il Conduttore ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dandone avviso al Locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

art.4) Il Conduttore non può modificare, se non autorizzato, l'uso esclusivo pattuito con il presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile;

art.5) Il canone di locazione è convenuto per in € 30.000,00 (Euro trentamila/00) annui, oltre IVA se dovuta. Detto canone dovrà essere pagato in rate mensili poaticipate entro e non oltre il 5 (cinque) del mese successivo di riferimento. Il Conduttore dichiara di aver visionato l'unità immobiliare di cui al presente contratto e di averle trovate idonee al proprio uso.

art.6) A partire dal 17/07/2010 il canone sarà automaticamente aggiornato, ogni anno, nella misura non inferiore al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati e verificatesi rispetto all'anno precedente. Le rate del canone sono imputate a mese e non a giorni. In caso di illegittima occupazione dell'immobile locato, anche per un solo giorno successivo alla scadenza o di risoluzione del contratto, il Conduttore sarà tenuto a corrispondere a titolo di indennità di occupazione, la rata del canone dovuta per l'intero mese, senza pregiudizio alcuno del diritto del Locatore alla riconsegna dei locali ed al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i



termini e le modalità contrattuali previsti, del canone e delle quote per gli oneri accessori, produrranno *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

art.7) Sono a carico del Conduttore, le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria di qualunque natura, spese di allaccio servizi (ENEL, acqua, gas etc.), spurgo fognature, condominiali. Le opere di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente autorizzate dal Locatore. Il Conduttore si impegna ad effettuare a proprie cure e spese tutte quelle opere che derivino da norme tecnico, igienico sanitarie, relative all'attività dallo stesso svolta, previa autorizzazione del Locatore. Il Conduttore non potrà apportare alcuna modifica, intervento, miglioria o addizione ai locali locati, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso del Locatore. Quanto alle migliorie eseguite o che venissero eseguite, anche con la tolleranza del Locatore, questi avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi il Conduttore sin d'ora. In caso contrario, il Conduttore, a semplice richiesta del Locatore, avrà l'obbligo della messa in pristino a proprie spese di quanto realizzato.

art.8) Il conduttore è costituito custode dell' unità immobiliare locata ed esonera espressamente il Locatore:

a) da qualsiasi responsabilità verso terzi o gli altri conduttori, per fatto o omissioni proprie, dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli eventuali avventori e di qualsiasi altro frequentatore dell'immobile condotto in locazione (in particolare il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per i danni provocati a persone e/o cose nel corso od in ragione degli interventi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, impegnandosi a tenere indenne lo stesso Locatore da qualsiasi pretesa avanzata a qualsiasi titolo nei suoi confronti, direttamente o indirettamente riconducibili alle opere o ai lavori effettuati);

b) da qualsiasi responsabilità per i danni, diretti o indiretti, che potessero derivargli per l'interruzione dei servizi e/o impianti generali;

art.9) Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore e/o eventuali terzi dei danni causati da incendio, spandimento d'acqua, fughe di gas, etc. e da ogni altro abuso o trascuratezza della cosa locata.

art.10) Il Locatore potrà in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati, previo avviso al Conduttore di una settimana;

art.11) E' fatto divieto al Conduttore di compiere atti e tenere comportamenti , che possano nuocere a terzi.

art.12) Nel caso in cui il Locatore intenda vendere la cosa locata, il Conduttore dovrà consentire la visita alle unità immobiliari

una volta la settimana per almeno un'ora esclusi giorni festivi, con preavviso di almeno 48 ore.

art.13) Fatto salvo per gli interventi di cui all'art. 7 il Conduttore si impegna a riconsegnare il locale in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno;

art.14) Il contratto si intenderà risolto di diritto, in caso:

a) di violazione del divieto di mutamento dell'uso esclusivo pattuito e del divieto di sublocazione, comodato e cessione a terzi, a qualsivoglia e titolo, in tutto o in parte, delle unità immobiliari locate (art. 3);

b) di mancato pagamento del canone con le modalità contestualmente previste (art. 4);

c) di violazione del divieto di modifica e/o innovazione dei locali locati (art. 7).

In tali ipotesi Il Conduttore non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento neppure per i lavori, comunque, realizzati. A titolo di risarcimento verrà incamerata dal Locatore la cauzione di cui all'art. 6;

art.15) A tutti gli effetti del presente contratto, compresi la notifica di atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede legale;

art.16) Tutte le spese connesse al presente contratto di locazione ivi comprese quelle di registrazione, sono a carico del Conduttore e del Locatore in eguali parti;

art.17) Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali anche mediante supporti e procedure



telematiche , in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione, ai sensi del D. L.vo 196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni;

art.18) Per ogni controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Trapani, ogni altro escluso.

Letto approvato e sottoscritto,

Trapani, li 17/07/2008

Il Locatore

Il Conduttore

A norma dell'art. 1341 del codice civile si approvano, con particolare riguardo gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Il Locatore


Il Conduttore

UFFICIO DELLE ENTRATE
Ufficio di Trapani

21 LUG 2008

REGISTRATO IL AL N. 3908 VOLUME 513

PAGATO € 606.131 (seicento quattro / 13)





SCRITTURA PRIVATA MODIFICATIVA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno duemila diciotto, il giorno due del mese di Gennaio, tra i sottoscritti:

•

•

PREMESSO

- che, con contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato in data 17/07/2008, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani in data 21/07/2008, n. 3908, serie S/3, il cui contenuto s'intende qui richiamato integralmente, la ditta [REDACTED] concesso in locazione alla società [REDACTED] un edificio su due piani, ubicato in Trapani, nella contrada Locogrande, iscritto al NCEU del Comune di Trapani al Foglio di mappa n.103, Particella 155, Subalterni nn. 1, 2, 3, 4 e 6;
- che, come previsto dall'art. 5 del su menzionato contratto, il canone annuo per la locazione degli immobili, viene fissato in misura pari a € 30.000,00;
- che il conduttore ha richiesto una riduzione del canone annuo di locazione, limitatamente all'anno 2018 e 2019, motivando tale richiesta con la riduzione dei ricavi derivanti dall'attività svolta dalla stessa società.

Tutto ciò premesso, le Parti, di comune accordo tra loro ed a seguito della richiesta del conduttore

CONVENGONO E STABILISCONO


di **modificare il citato articolo 5**, fissando il **canone annuo, limitatamente agli anni solari 2018 e 2019, in misura pari a € 5.000,00**, per cui il nuovo testo dell'art. 5, che si intende approvato consensualmente dalle parti, è il seguente:

Il canone di locazione è convenuto per in € 30.000,00 (Euro trentamila/00) annui, oltre IVA se dovuta, ad eccezione degli anni solari 2018 e 2019, anni per i quali il canone annuale è determinato in € 5.000,00. Detto canone dovrà essere pagato in rate mensili posticipate

entro e non oltre il 5 (cinque) del mese successivo di riferimento. Il Conduttore dichiara di aver visionato l'unità immobiliare di cui al presente contratto e di averle trovate idonee al proprio uso.

Il locatore

Il conduttore




28 GIU. 2018

REGISTRATO
PAGATO *cash*

1066

5/3





Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-TP - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-TP**

Oggetto: **REG. VARIAZIONE CANONE**

Classificazione:

Mittente: XXXXXXXXXX

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0109434**

Data: **28/06/2018 09:23:33**

Ufficio: **DP TRAPANI FRONT OFFICE TRAPANI**

LOTTO 2

Appartamento ubicato in Via San Francesco D'Assisi n.20 - Trapani
(Trapani Fg. 302 p.lla 213 sub.12)

ell

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TRANSITORIO

(ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma n. 1)

Il sottoscritto

denominato "LOCATORE"

CONCEDE IN LOCAZIONE

Al Sig.re

rilasciata dal Comune di

Salemi in data 18.10.2013, e di seguito denominato "CONDUTTORE", che

accettano una parte di una unità immobiliare facente parte di maggiore edificio

condominiale, ad uso civile abitazione, posta in Trapani nella Via S.Francesco

D'assisi, n.20 piano Terzo. Il Conduttore avrà ad uso l'intero appartamento

completamente ammobiliato, Al Catasto Fabbricati di Trapani risulta censito al foglio

302, particella 213, sub.12 cat. A/4. Relativamente alla certificazione degli impianti

elettrici ed idrici e agli impianti condominiali esistenti il locatore dichiara che gli stessi

sono conformi alle normative vigenti. Al riguardo della certificazione energetica degli

edifici il locatore dichiara che l'appartamento ricade in classe energetica "G" e

pertanto i consumi energetici saranno elevati. La Condutrice dà atto di aver

ricevuto le informazioni e la documentazione dell'attestato relativo alla

prestazione energetica A.P.E. n. 018s/2013 dell'unità immobiliare rilasciata il

10/09/2013 dal Geom. iscritto all'albo Regionale dei Geometri

n.

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:

Articolo 1) DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto è stipulato per la durata di

mesi 12 (Dodici) con inizio dal 29.04.2018 fino al 28.04.2019, allorché, fatto salvo

quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.M. del 5 marzo 1999 ,

dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto **"Ricerca di**

un immobile per acquisto e successivo trasferimento della residenza"

Articolo 2) CONFERMA DELLA ESIGENZA DI NATURA TRANSITORIA DEL

LOCATORE. Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della

dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria

tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni 30

prima della scadenza del contratto.

Articolo 3) ESIGENZA DI NATURA TRANSITORIA DEL CONDUTTORE.

Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 1) le parti concordano che la

presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore, espressamente, ha

l'esigenza di abitare l'appartamento per un periodo non eccedente i 12 (dodici) mesi

per il seguente motivo **"Ricerca di un immobile per acquisto e successivo**

trasferimento della residenza".

Articolo 4) RECESSO DEL CONDUTTORE. Nel caso previsto dal precedente art. 2,

il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da

recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima.

Articolo 5) DESTINAZIONE DELL'APPARTAMENTO. L'unità abitativa dovrà essere

destinata esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore.

Articolo 6) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. Il conduttore non potrà sublocare o dare

in comodato, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 7) CANONE DI LOCAZIONE. Il Canone di locazione, avendo le parti

tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile anche sopra descritte e ben note,

la sua ubicazione, è convenuto in **€uro 2.880,00 euro(Duemilaottocentottant/00)**

escluso delle spese condominiali e acqua da pagare a parte **€ 20,00** al mese , ed

escluso TARSU ed energia elettrica. Il conduttore si obbliga, entro e non oltre 10

giorni dalla stipula del presente contratto a richiedere la voltura del contratto di

fornitura dell'energia elettrica all'Ente fornitore. In ogni caso, ove tale voltura sia

impossibile, il conduttore corrisponderà al locatore, entro e non oltre 10 giorni dal

recapito delle fatture, gli impianti in essere indicati relativi alle spese di energia

elettrica, per i consumi inerenti il periodo dalla stipula del contratto al rilascio

dell'immobile. Per quanto riguarda il canone idrico, questo sarà ripartito in quota parte

con l'intero condominio essendovi un unico contatore idrico per l'intero edificio. Il

conduttore si obbliga a corrispondere il suddetto canone in rate uguali anticipate di

€uro 240,00 euro(Duecentoquaranta/00)ciascuna, direttamente al locatore entro il

quinto giorno di ogni nuovo mese solare, con valuta fissa predeterminata nel domicilio

del locatore , nonché ai loro incaricati.

Articolo 8) REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE. Il pagamento del canone o di

quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da

pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale

pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in

mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli art. 5 e 55 Legge 27 luglio 1978

n. 392. La mancata osservanza di una delle clausole sopra stabilite comporterà la

risoluzione di diritto del presente contratto senza necessità di costituzione in mora o

di interpellazione giudiziale.

Articolo 9) ACCESSO ALL'ABITAZIONE. Il conduttore dovrà consentire l'accesso

all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove

gli stessi lo richiedono con giusto preavviso.

Articolo 10) CONSEGNA DELL'IMMOBILE. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all'uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro odierno delle chiavi, costituendosi da questo momento custode della medesima. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità abitativa locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile – che dichiara di ben conoscere, specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d'uso – e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dell'unità immobiliare stessa e dello stabile.

Articolo 11) MODIFICHE, INNOVAZIONI E MIGLIORIE. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con tolleranza della parte locatrice, questa avrà la facoltà di tenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d'ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l'obbligo a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione della rimessione in pristino, a proprie spese.

Articolo 12) DEPOSITO CAUZIONALE. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, per espresso accordo fra le parti viene versata una mensilità pari ad € 240,00, euro(Duecentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito dal locatore a fine locazione.

Articolo 13) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata, il

conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare per non meno di 1 (una) ora utile settimanale con esclusione dei giorni festivi.

Articolo 14) REGIME FISCALE E SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il Locatore intende avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 3, del D.Lgs. 23/2011 cedolare secca.

Le spese di bollo per il presente contratto sono a carico per metà tra i due contraenti, mentre i bolli per le ricevute conseguenti dei canoni di locazione sono a carico del locatore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Il locatore anticiperà la quota necessaria e avrà diritto al rimborso pari alla metà sia per la registrazione stessa.

Articolo 15) DOMICILIO DEL CONDUTTORE. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Articolo 16) Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

Articolo 17) Il conduttore ed il locatore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675) di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003.

Articolo 18) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Articolo 19) Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente contratto saranno devolute alla decisione del

Tribunale di Trapani. Le parti convengono comunque espressamente che, prima di procedere al giudizio del Tribunale, debba essere esperito obbligatoriamente tentativo di conciliazione davanti alla Commissione istituita presso C.C.I.A.A. di Trapani. Il procedimento presso il tribunale sarà comunque esperibile decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di Conciliazione alla Commissione alla controparte.

Letto, approvato e sottoscritto

Trapani, li

Il Locatore

Il Conduttore

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare specificatamente a patti di cui agli articoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), e 19).

Il conduttore autorizza il locatore, relativamente al contratto di locazione sottoscritto, a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali ai sensi del D. Lgs n. 193/06.

Il Locatore

Il Conduttore

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

Registrazione dei contratti di locazione e di affitto

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)

Ufficio territoriale di TRAPANI

Codice Identificativo del contratto TYG18T002026000HH

In data 14/05/2018 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 18051424352023454 - 000001 la richiesta di registrazione telematica del contratto di locazione presentata da [REDACTED]

Il contratto e' stato registrato il 14/05/2018 al n. 002026-serie 3T e codice identificativo TYG18T002026000HH.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)

Identificativo assegnato dal richiedente : [REDACTED]

Durata dal 29/04/2018 al 28/04/2019 Data di stipula 29/04/2018

Importo del canone 2.880,00 n.pagine 6 n.copie 1

Tipologia: Locazione immobile uso abitativo

E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

__N. CODICE FISCALE RUOLO__ N. CODICE FISCALE RUOLO

001 [REDACTED] B

(A) locatore / (B) conduttore

Risulta contestualmente esercitata l'opzione/revoca per la cedolare secca da almeno uno dei locatori.

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)

-N.progr. 001 Categoria cat. A4 Rendita cat. 128,08

Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO

Ubicato nel comune di TRAPANI

Prov. TP

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 20

Codice di riscontro del documento:

9C6CCA2F25712671F1798D412841E008AA4989C1

Codice di riscontro della presente ricevuta:

85EDF7DC2B9AF3210C5373A6DF4D7710679AAE9B

Li, 14/05/2018

LOTTO 3

Appartamento ubicato in Via Lonero n.23 - Trapani
(Trapani Fg. 9 p.lla 82 sub.7)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TRANSITORIO

(ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma n. 1)

[REDACTED]
denominato "LOCATORE"

CONCEDE IN LOCAZIONE

[REDACTED]
12.03.2007, e a [REDACTED]

[REDACTED] residente in Trapani in Via S. Lonerò ,39 identificato

mediante carta d'identità n. [REDACTED] lasciata dal Comune di Trapani in data

05.03.2007 di seguito denominati " CONDUTTORI " , che accettano una parte di

una unità immobiliare facente parte di maggiore edificio condominiale, ad uso civile

abitazione, posta in Trapani nella Via S.Lonerò ,n.39 piano Secondo. Il Conduttore

avrà ad uso l'intero appartamento completamente ammobiliato, Al Catasto Fabbricati

di Trapani risulta censito al foglio 9 ,particella 82 ,sub.7 cat .A/4 . Relativamente alla

certificazione degli impianti elettrici ed idrici e agli impianti condominiali esistenti il

locatore dichiara che gli stessi sono conformi alle normative vigenti. Al riguardo della

certificazione energetica degli edifici il locatore dichiara che l'appartamento ricade in

classe energetica "G" e pertanto i consumi energetici saranno elevati .La

Conduttrice dà atto di aver ricevute informazioni e la documentazione

dell'attestato relativo alla prestazione energetica A.P.E. n.014s/2013 dell'unità

immobiliare rilasciata il 09/09/2013 dal Geom. [REDACTED] iscritto all'albo

Regionale dei Geometri [REDACTED]

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:

Articolo 1) DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto è stipulato per la durata di **mesi 12 (Dodici)** con inizio dal 10.10.2017 fino al 09.10.2018, allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.M. del 5 marzo 1999, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto **“Ricerca di un immobile per acquisto e successivo trasferimento della residenza”**

Articolo 2) CONFERMA DELLA ESIGENZA DI NATURA TRANSITORIA DEL LOCATORE. Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni 30 prima della scadenza del contratto.

Articolo 3) ESIGENZA DI NATURA TRANSITORIA DEL CONDUTTORE.

Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 1) le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore, espressamente, ha l'esigenza di abitare l'appartamento per un periodo non eccedente i 12 (dodici) mesi per il seguente motivo **“Ricerca di un immobile per acquisto e successivo trasferimento della residenza”**.

Articolo 4) RECESSO DEL CONDUTTORE. Nel caso previsto dal precedente art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima.

Articolo 5) DESTINAZIONE DELL'APPARTAMENTO. L'unità abitativa dovrà essere destinata esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore.

Articolo 6) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 7) CANONE DI LOCAZIONE. Il Canone di locazione, avendo le parti

tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile anche sopra descritte e ben note,

la sua ubicazione, è convenuto in **€uro 3.240,00**

euro(Tremiladuecentoquaranta/00) escluso delle spese condominiali e acqua da

pagare a parte **€ 30,00** al mese , ed escluso TARSU ed energia elettrica. Il

conduttore si obbliga, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del presente contratto a

richiedere la voltura del contratto di fornitura dell'energia elettrica all'Ente fornitore. In

ogni caso, ove tale voltura sia impossibile, il conduttore corrisponderà al locatore,

entro e non oltre 10 giorni dal recapito delle fatture, gli impianti in essere indicati

relativi alle spese di energia elettrica, per i consumi inerenti il periodo dalla stipula del

contratto al rilascio dell'immobile. Per quanto riguarda il canone idrico, questo sarà

ripartito in quota parte con l'intero condominio essendovi un unico contatore idrico per

l'intero edificio. Il conduttore si obbliga a corrispondere il suddetto canone in rate

uguali anticipate di **€uro 270,00 euro(Duecentosettanta/00)**ciascuna, direttamente

al locatore entro il quinto giorno di ogni nuovo mese solare, con valuta fissa

predeterminata nel domicilio del locatore , nonché ai loro incaricati.

Articolo 8) REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE. Il pagamento del canone o di

quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da

pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale

pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in

mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli art. 5 e 55 Legge 27 luglio 1978

n. 392. La mancata osservanza di una delle clausole sopra stabilite comporterà la

risoluzione di diritto del presente contratto senza necessità di costituzione in mora o

di interpellazione giudiziale.

Articolo 9) ACCESSO ALL'ABITAZIONE. Il conduttore dovrà consentire l'accesso

all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove gli stessi lo richiedono con giusto preavviso.

Articolo 10) CONSEGNA DELL'IMMOBILE. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all'uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro odierno delle chiavi, costituendosi da questo momento custode della medesima. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità abitativa locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile – che dichiara di ben conoscere, specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d'uso – e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dell'unità immobiliare stessa e dello stabile.

Articolo 11) MODIFICHE, INNOVAZIONI E MIGLIORIE. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglìoria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Quanto alle eventuali miglìorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con tolleranza della parte locatrice, questa avrà la facoltà di tenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d'ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l'obbligo a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione della rimessione in pristino, a proprie spese.

Articolo 12) DEPOSITO CAUZIONALE. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, per espresso accordo fra le parti viene versata una mensilità pari ad € 540,00 euro (Cinquecentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale che sarà

restituito dal locatore a fine locazione.

Articolo 13) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata, il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare per non meno di 1 (una) ora utile settimanale con esclusione dei giorni festivi.

Articolo 14) SPESE DI REGISTRAZIONE. Le spese di bollo per il presente contratto sono a carico per metà tra i due contraenti, mentre i bolli per le ricevute conseguenti dei canoni di locazione sono a carico del locatore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Il locatore anticiperà la quota necessaria e avrà diritto al rimborso pari alla metà sia per la registrazione stessa.

Articolo 15) DOMICILIO DEL CONDUTTORE. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Articolo 16) Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

Articolo 17) Il conduttore ed il locatore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675) di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003.


Articolo 18) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Articolo 19) Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente contratto saranno devolute alla decisione del

Tribunale di Trapani. Le parti convengono comunque espressamente che, prima di procedere al giudizio del Tribunale, debba essere esperito obbligatoriamente tentativo di conciliazione davanti alla Commissione istituita presso C.C.I.A.A. di Trapani. Il procedimento presso il tribunale sarà comunque esperibile decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di Conciliazione alla Commissione alla controparte.


Letto, approvato e sottoscritto

Trapani, li



Il Locatore

Il Conduttore

Il Conduttore


Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare specificatamente a patti di cui agli articoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), e 19).

Il conduttore autorizza il locatore, relativamente al contratto di locazione sottoscritto, a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali ai sensi del D. Lgs n. 193/06.


Il Locatore

Il Conduttore

Il Conduttore

**SERVIZIO TELEMATICO INTERNET**

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di TRAPANI

Codice Identificativo del contratto TYG17T004041000II

In data 20/10/2017 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 17102038584956686 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da [REDACTED]

Il contratto e' stato registrato il 20/10/2017 al n. 004041-serie 3T
e codice identificativo TYG17T004041000II.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)

Identificativo assegnato dal richiedente [REDACTED]

Durata dal 10/10/2017 al 09/10/2018 Data di stipula 10/10/2017

Importo del canone 3.240,00 n.pagine 6 n.copie 1

Tipologia: Locazione immobile uso abitativo

E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO

001 [REDACTED] B

002 [REDACTED] B

(A) locatore / (B) conduttore

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)

Tipo di pagamento: intera durata

Imposta di registro 67,00 Imposta di bollo 32,00

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)

-N.progr. 001 Categoria cat. A4 Rendita cat. 177,14

Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO

Ubicato nel comune di TRAPANI Prov. TP

VIA S.LONERO 39

Codice di riscontro del documento:

783BDB49973EF9F8A6A6BAA2D9A3C002BBE4ECBD

Codice di riscontro della presente ricevuta:

4313BEDC6C28AA158759DF0FDE9203EC83D515A2

Li, 20/10/2017

LOTTO 4

Appartamento ubicato in Via Lonerò n.23 - Trapani
(Trapani Fg. 9 p.lla 82 sub.8)



CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ex articolo 2, comma n. 1)

denominato " **LOCATORE** "

CONCEDE IN LOCAZIONE

06-02-1997 , di seguito denominati " **CONDUTTORE** ", che accetta una unità

immobiliare facente parte di maggiore edificio condominiale sita in **Trapani** nella **Via**

S. Lonero n. 69, ad uso civile abitazione, posta al piano **Secondo** con accesso

dall'androne in comune, composto da vani 2, oltre 2 accessori e , il tutto arredato.

Al Catasto Fabbricati di Trapani risulta censita al foglio ----9---, part. -82--, sub. --8---,

cat. --.

Relativamente alla certificazione degli impianti elettrici, idrici/riscaldamento e agli

impianti condominiali esistenti il locatore dichiara che gli stessi sono conformi alle

normative vigenti. Per quanto attiene alla classificazione energetica l'edificio è

inquadrate nella classe "G".

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:

Articolo 1) Il contratto è stipulato per la durata di **anni 4 (quattro)** con inizio dal -13-

06-2013- e si intenderà rinnovato per altri 4 (quattro) anni nell'ipotesi in cui il locatore

non comunichi alla conduttrice disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 3

comma 1 della Legge n. 431 del 09/12/1998, da recapitarsi mediante lettera

raccomandata - contenente la specifica del motivo invocato - almeno 6 (sei) mesi





prima della scadenza. Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente, per altri 4 (quattro) anni alle medesime condizioni. Successivamente il contratto si rinnoverà di 4 (quattro) anni in 4 (quattro) anni, in mancanza di disdetta da recapitare almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Articolo 2) Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di 3 (tre) mesi accollandosi tutte le spese (imposte di registro, bolli e tasse) relative agli adempimenti fiscali del recesso anticipato.

Articolo 3) L'immobile locato dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di "civile abitazione" dal conduttore.

Articolo 4) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato l'immobile, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 5) Il canone di locazione, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile anche sopra descritte e ben note, la sua ubicazione, è convenuto in **euro 2.478,96** (euro Duemilaquattrocentosettantotto /96) per ogni anno, comprensivo delle spese condominiali escluso il consumo idrico, elettrico, e tarsi che restano a carico del Conduttore. Il Conduttore si obbliga a corrispondere, in 12 rate uguali mensili anticipate di **€ 206,58** (euro Trecentotrenta/00) ciascuna,

direttamente al Locatore , nonché ai loro incaricati a favore del locatore entro il giorno
5 di ogni nuovo mese solare . Il canone sarà aggiornato ogni anno, automaticamente
e senza obbligo di comunicazione scritta del locatore, nella misura del 75% della
variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT
per le famiglie di operai e degli impiegati fino a che sarà applicabile e
successivamente della variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per i
Paesi dell'Unione Europea verificatasi nell'anno precedente e rilevata il 31 (trentuno)
LUGLIO di ogni anno.



Articolo 6) La parte conduttrice non dovrà e non potrà ritardare o sospendere il
pagamento del canone di locazione o degli eventuali oneri accessori e spese
condominiali, da pretese o eccezioni qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale
pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in
mora il conduttore, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave
inadempimento ex art. 1455 c.c. a danno e spese della parte conduttrice stessa, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 55 della Legge 27 luglio 1978 n. 392. La mancata
osservanza di una delle clausole sopra stabilite comporterà la risoluzione di diritto del
presente contratto senza necessità di costituzione in mora o di interpellazione
giudiziale.

Articolo 7) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore,
al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove gli stessi lo richiedono con giusto
preavviso.

Articolo 8) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare e di averla trovata
in buono stato locativo e adatta all'uso convenuto e così di prenderla in consegna ad
ogni effetto con il ritiro odierno delle chiavi, costituendosi da questo momento custode
della medesima. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'appartamento locato

nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile – che dichiara di ben conoscere, specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d'uso – e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata. E' in ogni caso vietato al conduttore tenere animali in casa, compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dell'unità immobiliare stessa e dello stabile.

Articolo 9) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con tolleranza della parte locatrice, questa avrà la facoltà di tenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d'ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l'obbligo a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione della rimessione in pristino, a proprie spese.

Articolo 10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo e di terzi in genere nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi, salvo che vi concorrano colpe del locatore medesimo.

Articolo 11) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € ~~206,58~~ (euro ~~Duecentosei/58~~) pari a ~~1~~ mensilità del canone di locazione, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa

verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Articolo 12) Le spese ordinarie relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione, dell'impianto di autoclave, alla fornitura dell'acqua, nonché dell'energia elettrica, la tassa sui rifiuti solidi urbani nonché alle forniture degli altri servizi comuni e condominiali saranno ripartiti in relazione ai millesimi dell'appartamento.

Articolo 13) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata, il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare per non meno di 1 (una) ora utile settimanale con esclusione dei giorni festivi.

Articolo 14) Le spese di bollo per il presente contratto sono a carico per metà tra i due contraenti, mentre i bolli per le ricevute conseguenti dei canoni di locazione sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto a ai rinnovi annuali dandone notizia al conduttore. Il locatore anticiperà la quota necessaria e avrà diritto al rimborso pari alla metà sia per la registrazione che per i rinnovi annuali.

Articolo 15) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Articolo 16) Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

Articolo 17) Il conduttore ed il locatore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675) di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003.

Articolo 18) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso

rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi

locali.

Articolo 19) Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione,

risoluzione e validità del presente contratto saranno devolute alla decisione del

Tribunale di Trapani. Le parti convengono comunque espressamente che, prima di

procedere al giudizio del Tribunale, debba essere esperito obbligatoriamente

tentativo di conciliazione davanti alla Commissione istituita presso C.C.I.A.A. di

Trapani. Il procedimento presso il tribunale sarà comunque esperibile decorsi 60

giorni dalla data di presentazione della richiesta di Conciliazione alla Commissione


alla controparte.

Letto, approvato e sottoscritto

Trapani, li 13/06/2013

Il locatore: [redacted]

Il Conduttore: [redacted]



30/6/2013
6,400 Correntosette 100



Amministrazione: **AGE - Agenzia delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-TP - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI**

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-TP**

Oggetto: **REG. C/TO DI LOCAZIONE**

Classificazione:


Mittente:

Diretti In

Num. protocollo: **0065243**

Data: **25/06/2013 16:31:45**

Ufficio: **DP TRAPANI FRONT OFFICE TRAPANI**





MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4. COGNOME

DATA DI NASCITA

19061978

5. COGNOME

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

M

ERICE

TR

6. COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

02/01/1952

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TYG

RP 2013

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

115T

Registro: locazione fabbricati

67,00


PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

67,00

EURO (lettere)

Sessantasette/00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORELLI
			07601	





**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Redacted]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Redacted]

AGENZIA/UFFICIO

[Redacted] PROV.

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

50,00 * TIS

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Redacted]

INDICAZIONE DI RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

[Redacted]

SECCIONE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TYG

RP

Anno

Numero

2013 3646 S.3°

IL CODICE ISBITO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

112T

ANNUALITA' DAL 12/06/2014

AL 13/06/2015

50,00

[Redacted]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

50,00

EURO (lettere)

CINQUANTA/00

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
31/07/2014	1008	

[Redacted]

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale

BOLETTINO DI PAGAMENTO
RITENUTO

AGENZIA
PER L'ACREDITAMENTO ALLA TESORERIA COMPLESSIVA

AGENZIA FISCALE

ANAGRAFICA

BOLETTINO FISCALE

AGENZIA FISCALE
Tribunale di

8

Elemento identificativo	Codice	Anno di riferimento	Importo in Euro
FTY@1303,003626000	1501	2015	50,00



50,00

EURO

50,00

CODICE BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA BISCOSSIONE

1501 1501

Figura in Euro del pagamento

481

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PDV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del contribuente, tutore o curatore



codice atto

elementi identificativi

codice

anno di riferimento

importi a debito versati

F TYE1303003646000 1501 2016 50,00

50,00

50,00

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento e

n.ro

tratto / emesso

postale

gli postale

21/07/2016

01030

10403

**SERVIZIO TELEMATICO INTERNET**

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
PER CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod.RLI12)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

Ufficio territoriale di DPTP UT TRAPANI

In data 04/10/2017 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 17100437484420673 - 000001 la richiesta di
conguaglio d'imposta per l'anno 2017

presentata da [REDACTED]

La richiesta si riferisce al contratto di locazione:

-registrato presso l'ufficio DPTP UT TRAPANI

-anno 2013 serie 3 n. 3646

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro) Imposta di registro 50,00 Imposta di bollo
0,00

Sanzioni registro 17,00 Sanzioni bollo 0,00

Interessi 0,00

Codice di riscontro del documento:

5DB0678F14D412AA21630D97AF3AEEC58E10422E

Codice di riscontro della presente ricevuta:

[REDACTED]

EL, 04/10/2017

[REDACTED]

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

Registrazione dei contratti di locazione e di affitto

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
PER CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod. RLII2)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

Ufficio territoriale di DPTP UT TRAPANI

In data 13/07/2018 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 18071334183112177 - 000001 la richiesta di
pagamento annualita' successive per l'anno 2018,
presentata da [REDACTED]

La richiesta si riferisce al contratto di locazione:

-registrato presso l'ufficio DPTP UT TRAPANI
-anno 2013 serie 3 n. 3646

Uno o piu' locatori hanno compilato il quadro D.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)

Imposta di registro . 50,00 Imposta di bollo 0,00

Codice di riscontro del documento:

322286CAC0392692CD113492B5A24BC3880267E4

Codice di riscontro della presente ricevuta:

A3D8EB8F2CA2680E0D360F4F040E31A7A4AB9FDB

Li, 13/07/2018